



Fondaco

società di gestione
del risparmio S.p.A.

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEL
FIA APERTO RISERVATO
FONDACO EURO SHORT TERM
GESTITO DA**

FONDACO SGR S.P.A.

Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) i regolamenti di gestione (e le relative modifiche) dei FIA riservati non sono più soggetti al preventivo benestare della Banca d'Italia, pertanto il presente regolamento è stato esclusivamente approvato dall'organo amministrativo della SGR.

INDICE

ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO	pag. 3
ART. 2 - DURATA DEL FONDO.....	pag. 3
ART. 3 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO	pag. 3
ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEI RICAVI	pag. 4
ART. 5 - DESTINATARI DEL FONDO	pag. 4
ART. 6 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR.....	pag. 5
ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO.....	pag. 5
ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL FONDO	pag. 6
ART. 9 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI	pag. 7
ART. 10 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	pag. 7
ART. 11 - LETTERA DI CONFERMA.....	pag. 7
ART. 12 - MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	pag. 8
ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	pag. 8
ART. 14 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E LORO PUBBLICAZIONE.....	pag. 9
ART. 15 - REGIME DELLE SPESE	pag. 9
ART. 16 - SCRITTURE CONTABILI	pag. 11
ART. 17 - REVISIONE CONTABILE.....	pag. 11
ART. 18 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	pag. 11
ART. 19 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	pag. 12
ART. 20 - FORO COMPETENTE	pag. 12

ART. 1 - DENOMINAZIONE DEL FONDO

1. La Società di Gestione del Risparmio “FONDACO SGR S.p.A.” (di seguito “SGR”), iscritta al n. 56 della sezione FIA Italiani dell’albo tenuto dalla Banca d’Italia con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71, ([//fondacogroup.it/sgr/](http://fondacogroup.it/sgr/)) ha istituito e gestisce il FIA aperto riservato la cui denominazione è Fondaco Euro Short Term (di seguito il Fondo) e il cui Regolamento è stato approvato nella versione attuale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022.

ART. 2 - DURATA DEL FONDO

1. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 18, è fissata al 31 dicembre 2030 ma potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

ART. 3 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Lo scopo del Fondo è l’investimento collettivo in strumenti finanziari selezionati di quanto versato dai partecipanti con l’obiettivo di incrementare nel tempo, mediante una gestione professionale, il valore del capitale conferito.
2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata media finanziaria del portafoglio tendenzialmente inferiore ai 36 mesi. E’ prevista la possibilità di investire in depositi bancari e quote di OICR la cui composizione del portafoglio risulta compatibile con la politica di investimento del Fondo. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. E’ escluso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Nella selezione degli strumenti finanziari di debito saranno privilegiati strumenti che abbiano un rating, al momento dell’acquisto, pari o superiore al livello di *Investment Grade* (scala rating composite Bloomberg).
3. La SGR investe il patrimonio del Fondo prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento aventi sede nei paesi aderenti alla UE e paesi OCSE non aderenti alla UE. Con riferimento agli eventuali investimenti in valuta diversa dall’Euro, il rischio di cambio sarà tendenzialmente coperto.
4. Trattandosi di un FIA riservato non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi armonizzati e per FIA non riservati, pertanto il Fondo nella sua attività di gestione derogherà a tutti i limiti previsti dalla normativa sulla Gestione Collettiva del Risparmio e gli unici limiti agli investimenti applicabili saranno quelli esplicitamente previsti dal Regolamento del Fondo. In particolare, nell’attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti principi:
 - a) è escluso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria;
 - b) il patrimonio del Fondo può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all’OCSE;
 - c) nella selezione degli strumenti finanziari di debito saranno privilegiati strumenti che abbiano un rating, al momento dell’acquisto, pari o superiore al livello di *Investment Grade* (scala rating composite Bloomberg);
 - d) la composizione del portafoglio del Fondo sarà prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata media finanziaria del portafoglio tendenzialmente inferiore ai 36 mesi;
 - e) il Fondo può investire sino ad un massimo del 20% del totale delle attività in strumenti finanziari non quotati;
 - f) il Fondo può investire esclusivamente in strumenti finanziari denominati in euro;
 - g) l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sia per finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc...) sia per efficiente gestione del portafoglio. L’esposizione complessiva in strumenti derivati per le finalità sopra descritte, misurata mediante il metodo degli impegni, non può essere superiore al Valore Complessivo netto del Fondo, quindi il livello massimo di leva finanziaria sarà pari al 100% del Valore Complessivo netto del Fondo;
 - h) resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti;

- i) è prevista la facoltà per la SGR di investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla Società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta nel rispetto dei valori di mercato, i cui programmi di investimento risultino compatibili con la politica di investimento del Fondo;
 - j) ai fini di un pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni da regolare, assumere prestiti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime.
5. Il benchmark del Fondo, rappresentativo del rischio-rendimento dell'investimento, è l'indice Bloomberg Barclays Euro Tsy 1-3 Yr (ticker H09135EU Index). Nella Relazione di Gestione di fine esercizio verrà evidenziato l'andamento del Fondo a confronto con il benchmark di riferimento.
 6. E' fatta inoltre salva la facoltà per la SGR di concedere agevolazioni ai partecipanti mediante la retrocessione di parte delle commissioni di gestione.
 7. Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla SGR.
 8. Sul Fondo non sono ammesse le azioni dei creditori della SGR; le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
 9. Nel selezionare gli Investimenti, la SGR si impegna ad integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance - ESG) nel suo processo di investimento introducendo specifiche strategie coerenti con il processo di investimento del Fondo, il suo profilo di rischio e gli obiettivi della gestione. Ulteriori informazioni sull'integrazione dei fattori ESG nel processo di selezione degli investimenti del Fondo possono essere trovate nella Policy per gli Investimenti Responsabili della SGR. Una sintesi di tale Politica è resa disponibile sul sito web di Fondaco SGR S.p.A. all'indirizzo <https://fondacogroup.it/sgr/>.

ART. 4 - DISTRIBUZIONE DEI RICAVI

1. La SGR può procedere alla distribuzione dei ricavi del Fondo: essi sono distribuiti, anche infrannualmente, sulla base di un'apposita Relazione di Gestione approvata dal Consiglio di Amministrazione e certificata da parte della Società di revisione.
2. La SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti parte o tutti i ricavi conseguiti dal Fondo. Per ricavi si intende la somma algebrica dei proventi da investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati, degli utili da realizzo su strumenti quotati e non quotati, delle plusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati, del risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura, degli interessi e proventi assimilati su depositi bancari, del risultato della gestione cambi, dei proventi da altre operazioni di gestione e dagli altri ricavi (tra cui gli interessi attivi su disponibilità liquide). Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico, i sopraccitati ricavi differiscono dall'utile/perdita netta di periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a detto risultato di periodo. Nella relazione di accompagnamento alla Relazione di Gestione redatta dagli amministratori verrà specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo.
3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei ricavi i sottoscrittori di Quote B del Fondo al giorno di riferimento precedente a quello ex cedola. Il valore della quota ex cedola è calcolato il giorno di delibera di distribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR.
4. L'ammontare dei ricavi nonché la data di distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
5. I ricavi sono distribuiti agli aventi diritto entro il decimo giorno dalla data di distribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR e menzionata nella Relazione di Gestione.
6. I ricavi distribuiti vengono automaticamente reinvestiti in quote B del Fondo, in esenzione di qualsiasi commissione e al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi il numero delle quote da assegnare al sottoscrittore viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei ricavi. Il numero delle quote B attribuite a fronte dei ricavi distribuiti verrà comunicato ai singoli partecipanti aventi diritto. In limitati casi è consentito al sottoscrittore di richiedere il pagamento di detti proventi mediante accredito su un conto corrente da questi indicato. Tale richiesta dovrà pervenire alla SGR almeno 10 giorni prima della data di approvazione della Relazione di Gestione di distribuzione.
7. I ricavi sono corrisposti dalla SGR agli aventi diritto secondo le istruzioni ricevute.
8. La distribuzione dei ricavi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazione di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
9. Le somme spettanti ai partecipanti conseguentemente alla distribuzione dei ricavi eventualmente non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge.

ART. 5 - DESTINATARI DEL FONDO

1. Il Fondo è riservato alle Fondazioni Bancarie Italiane, loro enti strumentali e altri investitori istituzionali.
2. Le Quote del Fondo possono essere sottoscritte da investitori professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF e da investitori non professionali. In questo ultimo caso gli investitori non professionali hanno l'obbligo di investire nel Fondo un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro.
3. I dipendenti e gli amministratori della SGR e delle sue controllate possono sottoscrivere quote del Fondo anche per un importo inferiore a quello richiamato al comma 2.
4. Le Quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, a soggetti diversi da quelli indicati nel Regolamento.

ART. 6 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SGR

1. Il Fondo è gestito dalla SGR nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, dall'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.
2. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
3. La definizione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR, il quale può conferire in proposito deleghe di poteri, conformemente alle disposizioni statutarie, ad un comitato esecutivo, a propri membri, a dirigenti e dipendenti della SGR.
4. L'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari in portafoglio rientra nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla SGR; il solo limite dell'esercizio di tali diritti è costituito dal divieto di utilizzare gli strumenti finanziari detenuti dai fondi per la partecipazione a sindacati di controllo.
5. Resta ferma la facoltà della SGR di avvalersi di comitati tecnici consultivi, di cui possono far parte soggetti esterni alla Società, senza che ciò comporti alcun esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Fondo in oggetto non ha la facoltà, di conferire deleghe gestionali a soggetti esterni alla SGR.
7. La SGR verifica il rispetto degli obiettivi di investimento definiti dal Regolamento, nonché i limiti dettati dalle disposizioni normative. Fornisce le informazioni necessarie al Depositario per lo svolgimento di quanto previsto dalla normativa, dalla convenzione e dal presente Regolamento.
8. La SGR ha esternalizzato il compito di determinare il valore complessivo netto del Fondo al Depositario.

ART. 7 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. La Banca BNP Paribas SA – Succursale Italiana, iscritta al n. 5482 dell'albo delle banche e con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, sito internet <https://cib.bnpparibas>, è il "Depositario" (di seguito: Depositario) del Fondo; in tale qualità svolge, presso i Servizi della propria Direzione Generale, le funzioni previste dalla Legge, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.
2. Il Depositario è incaricato del regolamento delle operazioni disposte dalla SGR per conto del Fondo; presso di essa devono inoltre essere depositate le attività incluse nel Fondo nonché le disponibilità liquide in conti e depositi intestati alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi di pertinenza del Fondo. Presso il Depositario sono inoltre accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo, collegate al momento della riscossione ovvero del rimborso del controvalore. L'intervento del Depositario al riguardo si concretizza nell'avvaloramento dei certificati medesimi il giorno del regolamento dei corrispettivi e, viceversa, nel loro ritiro e annullamento all'atto del rimborso.
3. Giornalmente il Depositario provvede al calcolo del valore unitario delle quote del Fondo secondo quanto previsto da uno specifico accordo di esternalizzazione dell'attività di calcolo del valore complessivo netto del Fondo.
4. Essa provvede inoltre ad ogni altro adempimento previsto dalle norme e dal presente Regolamento.
5. In particolare al Depositario è affidata l'incombenza di controllare che le operazioni disposte dalla SGR, eseguite e da eseguire, siano conformi alla legge, alle prescrizioni della Banca d'Italia e al presente Regolamento. Il Depositario può conferire, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR espresso in via generale o particolare, incarichi a sub-depositari, nonché utilizzare, sempre sotto la propria responsabilità, il servizio della Monte Titoli S.p.A., dell'EUROCLEAR e di CEDEL.
6. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
7. La SGR può revocare l'incarico al Depositario in qualunque momento.
8. Il Depositario può, a sua volta, rinunziarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

9. La sostituzione del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei servizi ad essa attribuiti dalla legge, pertanto l'efficacia della revoca ovvero della rinuncia è sospesa sino a che:
 - un altro Istituto bancario o Azienda di Credito in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di Depositario in sostituzione della precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR;
 - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo Depositario, sulla base di ordini scritti impartiti dalla SGR.
10. Dell'avvenuta sostituzione del Depositario verrà data adeguata e tempestiva informazione ai partecipanti al Fondo mediante due avvisi distanziati di quindici giorni l'uno dall'altro, da pubblicarsi sul quotidiano di cui al successivo art. 14. L'efficacia del provvedimento di approvazione della relativa modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione.
11. La procedura di sostituzione del Depositario è regolata dalle norme vigenti.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. Stante la tipologia di clientela (istituzionale) a cui si indirizza, la società non intende avvalersi di enti collocatori per promuovere i prodotti offerti alla clientela di riferimento. L'attività di collocamento viene svolta direttamente dalla SGR.
2. La partecipazione al Fondo si realizza mediante la sottoscrizione di quote o frazioni di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle stesse. La partecipazione al Fondo è in ogni caso riservata ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. La sottoscrizione di quote può avvenire a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. La SGR ha istituito due classi di quote: le Restricted Shares e le Classic Shares. Le Restricted Shares sono riservate ai fondi del Gruppo, ai dipendenti e agli amministratori della SGR e delle sue controllate e non hanno limiti minimi di prima e successive sottoscrizioni. Le Classic Shares possono essere sottoscritte dalle restanti tipologie di investitori. L'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di sottoscrizione di fondi alternativi da parte di investitori non professionali (art. 5.2 del Regolamento del Fondo "gli investitori non professionali hanno l'obbligo di investire nel Fondo un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro"), mentre per le sottoscrizioni successive l'importo minimo è pari a 50.000 (cinquantamila) Euro.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore tramite:
 - a) domanda di sottoscrizione indirizzata direttamente alla SGR in cui devono essere indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, l'importo del versamento e del mezzo di pagamento;
 - b) versamento del corrispettivo a favore del Fondo, mediante bonifico bancario, in favore di Fondaco SGR - Fondaco Euro Short Term. Al bonifico si applica la valuta riconosciuta dalla Banca ordinante al Depositario.
5. La SGR, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, su base giornaliera provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni sottoscrittore, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e delle spese di cui al successivo art. 15, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Sono considerate pervenute nel giorno di riferimento le domande per le quali la SGR abbia ricevuto, entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente di borsa aperta, notizia certa della sottoscrizione ed, entro il giorno di riferimento, siano decorsi i giorni di valuta del bonifico effettuato per la sottoscrizione, in tal caso il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante. La SGR si riserva comunque la facoltà di derogare al termine previsto circa la ricezione delle domande di sottoscrizione.
L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri di cui al successivo art. 15, viene attribuito al Fondo dal Depositario il giorno di regolamento dei corrispettivi, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno di Borsa nazionale aperta successivo a quello di riferimento.
6. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
7. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti prima della sottoscrizione.
8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
10. Relativamente alle operazioni impartite dai dipendenti e amministratori della SGR la gestione di potenziali conflitti di interesse è disciplinata dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse. Essa individua misure atte a

identificare e gestire le situazioni di potenziale conflitto impendendo che le operazioni impartite dai dipendenti e amministratori determinino situazioni di potenziale contrasto rispetto agli interessi della SGR e dei restanti Sottoscrittori.

ART. 9 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso di quote dei fondi il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altri fondi gestiti dalla SGR ovvero una differente classe di quote all'interno del medesimo Fondo. L'operazione di reinvestimento in un Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote, non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto.
2. Le domande di passaggio tra Fondi o tra classi del medesimo Fondo devono pervenire alla SGR entro gli orari fissati nell'art. 12. In particolare la richiesta di rimborso del Fondo deve pervenire entro gli orari indicati all'articolo previsto dal Regolamento del Fondo di destinazione.
3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione nel giorno di regolamento per le richieste pervenute entro le ore 15.00 del terzo giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento. Le richieste pervenute successivamente sono soddisfatte il giorno di regolamento successivo.
4. Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma secondo le modalità previste al successivo art. 11.
5. Il passaggio tra fondi è disciplinato secondo le modalità previste dal successivo art. 12. In ogni caso l'emissione delle quote del Fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

ART. 10 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. Le diverse classi di quote istituite differiscono tra loro per la possibilità di procedere o meno alla distribuzione dei ricavi, per le soglie minime di sottoscrizione e per l'ammontare delle commissioni di gestione. La SGR può procedere alla distribuzione dei ricavi delle sole Quote B, mentre per le Quote A non è prevista la distribuzione ma l'accumulo di detti ricavi.
2. Le quote sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a richiesta del partecipante, salvo che le stesse non siano immesse, dal Depositario su indicazione della SGR in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. I certificati possono essere convertiti da nominativi al portatore e viceversa, nonché raggruppati o frazionati, su richiesta del partecipante da inoltrare al Depositario a mezzo lettera raccomandata unitamente ai certificati, qualora non depositati presso la stessa, e previo rimborso delle spese, pari a euro 5, per ogni nuovo certificato emesso.
3. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è avvalorato il giorno di regolamento dei corrispettivi mediante firma di un rappresentante del Depositario.
4. Il Depositario, su istruzione della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione dei sottoscrittori entro il giorno lavorativo successivo.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprie spese e rischio all'indirizzo indicato.
6. La consegna materiale del certificato, tuttavia, può essere prorogata al fine di verificare il buon esito del mezzo di pagamento, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di regolamento.
7. E' facoltà del sottoscrittore chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. La tenuta di tale conto è completamente gratuita.
8. Il certificato cumulativo viene emesso giornalmente, con contestuale annullamento di quello emesso il giorno precedente, tranne nei casi di chiusura delle Borse nazionali e nei giorni di festività nazionali quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte.
9. È comunque sempre fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere l'emissione di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua titolarità già immesse nel certificato cumulativo, corrispondendo l'importo di cui al primo comma del presente articolo, per ciascun nuovo certificato emesso.
10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento, senza oneri per i partecipanti né per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

ART. 11 - LETTERA DI CONFERMA

1. A fronte di ogni versamento effettuato nel Fondo la SGR invia al sottoscrittore, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento con indicato:

- a) l'importo lordo versato;
- b) l'importo netto investito;
- c) il numero delle quote attribuite al sottoscrittore;
- d) il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte;
- e) il giorno cui tale valore si riferisce;
- f) la data di ricevimento, da parte della SGR, della notizia certa della sottoscrizione e del relativo mezzo di pagamento;
- g) la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

ART. 12 - MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. I partecipanti al Fondo hanno diritto di richiedere il rimborso totale o parziale delle quote in qualsiasi momento, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali e nei giorni di festività nazionale, nei casi di sospensione previsti dalla legge e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La domanda di rimborso, che può essere redatta anche in forma libera, deve contenere l'oggetto del rimborso, le generalità del richiedente, l'importo o il numero delle quote da rimborsare, l'indicazione del conto corrente cui bonificare gli importi rimborsati e, in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative ai certificati rappresentativi delle quote non oggetto di rimborso nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente; va indirizzata alla SGR direttamente e deve essere accompagnata dai certificati rappresentativi delle quote, ove gli stessi non siano già in deposito presso il Depositario.
3. La SGR provvede a determinare l'ammontare da rimborsare in base al valore unitario della quota del giorno di riferimento. Sono considerate pervenute in tempo utile, le richieste di rimborso ricevute dalla SGR entro le ore 13.00 del giorno di riferimento. Le domande pervenute successivamente sono soddisfatte in base al valore delle quote del giorno di riferimento successivo.
4. La SGR dà istruzione al Depositario di procedere all'annullamento dei certificati e al contestuale rimborso del controvalore.
5. Il Depositario, annullati i certificati, riconosce ai partecipanti, a mezzo di bonifico bancario il controvalore delle quote di cui è stato chiesto il rimborso secondo le istruzioni fornite dalla SGR.
6. Sono a carico del sottoscrittore le eventuali spese bancarie e di trasmissione inerenti il trasferimento del rimborso.
7. La corresponsione del prezzo di rimborso, come sopra determinato, deve avvenire entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta alla SGR, mediante bonifico a valore sugli averi del Fondo. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento del ricevimento del mezzo di pagamento all'avente diritto.
8. In caso di richieste di rimborso, anche per operazioni di reinvestimento in altri fondi, complessivamente d'importo superiore al 15% del patrimonio di ciascun Fondo, la determinazione del valore di rimborso può avvenire secondo modalità diverse da quanto indicato nei punti precedenti. In particolare, il valore di rimborso potrà essere determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento a quello in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso. Il termine entro il quale dovranno essere compiuti i disinvestimenti non potrà comunque essere superiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle richieste di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
Il diritto di rimborso può essere inoltre sospeso per un periodo non superiore ad un mese dalla ricezione della domanda nel caso in cui l'importo superi il 30% del valore del Fondo. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. La SGR comunica a Banca d'Italia e ai partecipanti l'esercizio della facoltà con indicazione dei termini di sospensione.
9. In caso di investimento in strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% delle attività, il diritto di rimborso può essere sospeso per un periodo superiore al mese in situazioni eccezionali di mercato che non consentano, nell'interesse dei partecipanti, di completare le operazioni di disinvestimento nel previsto termine mensile. In tali casi la società promotrice comunica alla Banca d'Italia e ai partecipanti al Fondo l'esercizio di tale facoltà, i termini previsti per la ripresa dei rimborsi e l'effettivo riavvio delle operazioni di rimborso.

ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività. La SGR ha esternalizzato presso il Depositario il calcolo del Valore Complessivo Netto del Fondo. Il Valore Complessivo Netto del Fondo viene calcolato con cadenza giornaliera, con esclusione dei

giorni di chiusura delle Borse nazionali e dei giorni di festività nazionali quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte..

2. Il Depositario procede al calcolo del valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
 - a) per l'individuazione quantitativa delle attività del Fondo si fa riferimento alla posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi a tale data, anche se non ancora regolati. Le variazioni apportate alle consistenze andranno a rettificare le disponibilità liquide sulle quali si rifletterà l'effetto finanziario dei contratti di acquisto e di vendita conclusi e non ancora regolati. Con riferimento all'attività effettuata sui mercati esteri, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 14 del giorno lavorativo successivo, rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso;
 - b) per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà conto, inoltre, della quota parte dei diritti e degli oneri maturati e non ancora incassati o pagati di diretta pertinenza del Fondo;
 - c) per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri individuati dall'Organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 58/98. La SGR fornirà gratuitamente copia dei criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

ART. 14 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E LORO PUBBLICAZIONE

1. Il Depositario, su mandato della SGR, provvede, ogni giorno di Borsa nazionale aperta, con esclusione dei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, a determinare il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione entrambi relativi al giorno di riferimento.
2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla SGR sulla base dei dati comunicati giornalmente dal Depositario.
3. La SGR provvede giornalmente a far pubblicare il valore delle quote sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
4. Il Depositario in accordo con la SGR sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore che non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario stesso. Al cessare di tali situazioni il Depositario si fa carico, seppure a posteriori, di determinare il valore unitario delle quote e la SGR ne dispone la pubblicazione sul quotidiano di cui al presente articolo.
5. Analogamente verranno pubblicati il valore delle quote di cui sia stata sospesa la sola divulgazione.
6. La SGR può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un Mercato Ristretto le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo.
7. Al verificarsi dei casi di cui ai commi precedenti la SGR informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.
8. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e/o al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. La misura di tale soglia è comunicata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti. Nel caso in cui l'errore di valorizzazione sia minore o uguale allo 0,10% del valore effettivo della quota, una volta ricalcolato il valore corretto, la SGR non ha l'obbligo di reintegrare i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo e di fornire un'ideonea informativa dell'accaduto.

ART. 15 - REGIME DELLE SPESE

1. Spese a carico dei partecipanti
 - a) Per l'accesso al Fondo non sono previste né commissioni di entrata né commissioni di uscita;
 - b) la SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - una commissione forfettaria pari a 5 (cinque) Euro per ogni certificato eventualmente richiesto in emissione o per la conversione da nominativo a portatore e viceversa;
 - le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

2. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- le spese per l'organizzazione e il funzionamento della SGR;
- il compenso spettante alla Società di Revisione incaricata della revisione della contabilità e del bilancio della SGR;
- ogni altro onere e spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o dei partecipanti.

3. Spese a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- la commissione di gestione a favore della SGR. Esse sono pari a zero per le Restricted Shares e allo 0,08% annuo del valore complessivo netto del Fondo per le Classic Shares. Tali commissioni sono calcolate e accantonate giornalmente e prelevate dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun trimestre solare;
- la commissione per la costituzione, amministrazione e mantenimento del Fondo a favore della SGR stabilita nella misura dello 0,02% annuo del valore complessivo netto del Fondo, calcolata e accantonata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun trimestre solare;
- il compenso da riconoscere al Depositario pari al 0,025% annuo calcolato giornalmente sul valore del patrimonio netto del Fondo con un minimo di compenso mensile pari a Euro 2.000 oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. Il relativo importo viene prelevato dal Fondo il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero il primo giorno lavorativo successivo;
- il compenso da riconoscere al Depositario, per i servizi connessi al calcolo del valore della quota, pari ad un importo annuo fisso di 23.000 euro a cui vanno aggiunti un importo fisso di 2.000 euro per ciascuna classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima e una componente variabile annua calcolata sul Totale Patrimonio Netto del Fondo pari ad un massimo di 0,005% oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. Tale importo viene prelevato dal Fondo il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, ovvero il primo giorno lavorativo successivo;
- i costi una tantum in occasione di operazioni straordinarie (quali ad esempio liquidazioni, fusioni, trasformazioni di classi di quote, ecc...) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi relativi alle altre attività amministrative esternalizzate (quali ad esempio i costi per le segnalazioni di vigilanza e per le segnalazioni sull'operatività in strumenti finanziari derivati – EMIR, la gestione del Registro dei Partecipanti, le spese relative alla contabilità dei fondi e all'operatività in strumenti derivati) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi connessi al regolamento, alla contabilizzazione e valorizzazione delle operazioni (es: diritti di regolamento riconosciuti al Depositario; commissioni di contabilizzazione e valorizzazione dei derivati) oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. costi ed oneri accessori di intermediazione inerenti la compravendita di titoli e i costi relativi all'avvio dell'operatività sui singoli mercati, con le singole controparti e più genericamente sostenute nella gestione del Fondo);
- i costi connessi all'attività di middle office per la gestione e regolamento delle operazioni impartite dal Fondo, i diritti di regolamento applicati dai sistemi di scambio (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di OMGEO e SWIFT) e i costi dei sistemi informatici utilizzati per l'attività di middle office (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di Bloomberg AIM);
- il costo di accesso agli indici di riferimento per la gestione del Fondo;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del Fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico e le comunicazioni effettuate per mezzo dei quotidiani purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità e comunque al collocamento di quote del Fondo;
- spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- gli onorari riconosciuti alla Società di Revisione per la revisione della Contabilità del Fondo e della relativa Relazione di Gestione annuale e di liquidazione, della Relazione di Gestione di distribuzione per le sole Quote B, e per ogni altra attività di consulenza prestata a favore del Fondo;

- tutte le spese relative alla liquidazione del Fondo quali a mero titolo esemplificativo le spese di calcolo della Relazione di Gestione di liquidazione, le spese di pubblicazione degli avvisi per mezzo dei quotidiani e le spese di revisione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (quali le spese di istruttoria);
- le contribuzioni di vigilanza riconosciute alla Consob in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;
- le spese legali e giudiziarie per la tutela dei diritti dei partecipanti al Fondo nell'interesse comune;
- le imposte e oneri fiscali di legge.

ART. 16 - SCRITTURE CONTABILI

1. La SGR, oltre alle scritture contabili previste per le imprese dal Codice Civile, con le stesse modalità deve redigere:
 - il libro giornale del Fondo dove sono annotate giorno per giorno le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le altre operazioni relative alla gestione del Fondo;
 - la Relazione di Gestione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
 - la Relazione Semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
 - giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo.
2. La Relazione di Gestione del Fondo, la Relazione Semestrale ed il prospetto di calcolo recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo, sono tenuti a disposizione dei partecipanti nella sede della SGR. La Relazione di Gestione e la Relazione Semestrale sono messi a disposizione dei partecipanti entro 30 (trenta) giorni dalla redazione; il prospetto con il valore unitario e complessivo netto del Fondo è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultima Relazione di Gestione del Fondo e l'ultima Relazione Semestrale sono inoltre tenuti a disposizione dei partecipanti nella sede del Depositario. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche al loro domicilio copia della Relazione di Gestione e della Relazione Semestrale.

ART. 17 - REVISIONE CONTABILE

1. La contabilità della SGR e quella del Fondo sono soggette a revisione ai sensi degli articoli 9, comma 2 e 155 del TUF.
2. La Società incaricata della revisione contabile provvede altresì alla certificazione del Bilancio della SGR e della Relazione di Gestione del Fondo nonché di quello eventuale di liquidazione e della Relazione di Gestione di distribuzione dei proventi per le Quote B.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo allo scadere del termine di cui all'art. 2, ove lo stesso non venga prorogato una o più volte con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
2. Il Fondo può essere liquidato anche prima di tale data:
 - nel caso di scioglimento della SGR;
 - per delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR che decide, motivatamente, la rinuncia all'attività di Gestione del Fondo. Questa non può essere rinunziata se non per giusta causa quando si manifestino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo, con rilevante pregiudizio dei portatori delle quote. In tal caso la SGR informa l'Organo di Vigilanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La liquidazione del Fondo, sia per scadenza del suo termine di durata, che anticipata, si deve compiere nel rispetto delle norme di legge delle eventuali prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e delle seguenti modalità:
 - la SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
 - il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera la liquidazione;
 - la SGR pubblica, sui medesimi quotidiani mediante i quali viene diffuso il valore delle quote, la comunicazione dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data di delibera di liquidazione, l'attività di emissione e rimborso delle quote è sospeso;

- le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- la SGR redige una Relazione di Gestione finale di liquidazione, accompagnata da una relazione degli amministratori;
- la SGR redige un piano di riparto, recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
- la società incaricata della revisione del Fondo certifica la Relazione di Gestione finale di liquidazione;
- la Relazione di Gestione finale e la relativa Relazione degli Amministratori vengono depositati nella sede della SGR e del Depositario con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione della Relazione di Gestione finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sui medesimi quotidiani mediante i quali viene diffuso il valore delle quote;
- il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dalla Relazione di Gestione finale di liquidazione, con le modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento;
- le somme spettanti ai partecipanti, non riscosse entro 90 (novanta) giorni dall'inizio delle operazioni di rimborso, rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il cognome e nome di ciascun avente diritto, per i certificati nominativi, ovvero l'elenco dei numeri di serie dei certificati, se questi sono al portatore;
- la procedura di liquidazione del Fondo termina con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

ART. 19 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono ammissibili esclusivamente se deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Copia del Regolamento modificato sarà inoltrata gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Nel caso di deliberazioni di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o del Depositario, ovvero che incidano sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo e sui diritti patrimoniali dei partecipanti, la SGR provvederà ad informare singolarmente, mediante comunicazione diretta, i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse. Le modifiche suddette avranno efficacia a partire dalla data indicata nella comunicazione che la SGR invierà a ciascun sottoscrittore.
3. Negli altri casi il termine, che decorrerà sempre dalla data di invio della comunicazione al singolo sottoscrittore, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
4. Al Consiglio di Amministrazione della SGR sono altresì sottoposte, per le delibere di competenza, le modifiche che si rendessero necessarie per adeguare il presente Regolamento ad eventuali innovazioni apportate ai criteri generali adottati dall'Organo di vigilanza o richieste da mutamenti della Legge. Ogni modificazione del Regolamento sarà divulgata mediante comunicazione scritta al singolo sottoscrittore.
5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o del Depositario, ovvero che incidano sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo, la SGR provvederà ad informare singolarmente, mediante comunicazione diretta, i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie tra i partecipanti e la SGR e/o il Depositario si applicano le vigenti disposizioni in materia di foro competente.